

VERSAMENTO DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE

In base a quanto disposto dal nuovo art.17bis del D.Lgs. 241/1997¹, confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2020, n.1/E, gli **adempimenti** del **committente** riguardano:

- **la richiesta**, alle **imprese appaltatrici**, o affidatarie, e alle imprese **subappaltatrici**, di **copia delle deleghe di pagamento** relative al **versamento** delle **ritenute fiscali** operate sui redditi dei lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio da lui affidato;
- **l'effettuazione di un riscontro** dell'ammontare complessivo degli **importi versati** dalle imprese **rispetto ai dati comunicati dalle medesime imprese**. In particolare, il riscontro riguarda l'eventuale omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori impiegati nell'esecuzione della prestazione affidata ed oggetto di versamento con distinto F24.

Nell'ipotesi in cui il **committente rilevi** un **inadempimento** in capo all'appaltatore o al subappaltatore, deve **sospendere il pagamento del corrispettivo** nei confronti dell'**impresa appaltatrice**, finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio affidato o, se minore, per un importo pari alle ritenute non versate rispetto alla documentazione trasmessa dalle medesime imprese, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i 90 giorni successivi.

Qualora il **committente non adempia a tali obblighi**, sarà assoggettato al **pagamento** di una **somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice**, o affidataria, o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.

¹ Introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dall'art.4 del DL 124/2019, convertito con modifiche in Legge 157/2019.

ADEMPIMENTI DI COMMITTENTE (NELL'APPALTO) ED APPALTATORE (NEL SUBAPPALTO)	
DOCUMENTAZIONE TRASMessa AL COMMITTENTE	copie delle deleghe di pagamento - F24 elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, coinvolti nell'opera o nel servizio nel mese precedente, con: - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore nell'esecuzione dell'opera/servizio - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente in relazione alla prestazione oggetto del contratto - il dettaglio delle ritenute eseguite nel mese precedente nei confronti dello stesso lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione effettuata dal committente
CONTROLLO FORMALE	verifica della corrispondenza relativa agli importi dichiarati e versati: tra le deleghe - F24 e l'ulteriore documentazione fornita dall'appaltatore/subappaltatore
CONTROLLO SOSTANZIALE	verifica sulla retribuzione corrisposta al lavoratore: - di congruità, mediante il confronto fra la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore e l'opera prestata dallo stesso - di coerenza, tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi), nonché l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente verifica sulle ritenute fiscali applicate sulla retribuzione: - di congruità, mediante il confronto fra le ritenute fiscali operate per ciascun lavoratore e l'importo della retribuzione a questi corrisposta - <i>"le ritenute fiscali non sono manifestamente incongrue se superiori al 15% della retribuzione imponibile ai fini fiscali"</i> - in caso contrario, obbligo di richiesta di motivazioni ad affidatari, che devono rispondere - di avvenuto versamento senza compensazione^(*)

^(*) ad eccezione di specifici crediti identificati nella tabella fornita dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. 1/E/2020 (ad es., il Bonus Renzi)